



MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ARCHIVIO

*uu*

*Per Strasburgo e Bonn*

Dir.ne .....

Uff. ....

*Strasburgo*

*Quirinale*

Posizione .....

*98*  
*10. f*







~~I'ent la~~, M. le M., Messieurs, la vision de  
l'Europe que nous cultivons; ~~c'est~~ <sup>c'est</sup> la  
grande espérance du Parlement européen.

Dans le monde dans lequel nous vivons, où seuls  
les grands groupements de peuples, les États  
continentaux, peuvent ~~représenter~~ <sup>faire face</sup>  
aux problèmes du présent et de l'avenir, il  
n'y a pas d'autres espoirs pour la sauvegarde  
de notre vie et de notre liberté.

C'est parce que nous avons la conscience de  
cette réalité que nous nous réjouissons des  
~~fructueuses~~ conversations d'aujourd'hui.

Permettez-moi qu'en conclusion de ces mots  
je livre mon vœu <sup>à San Altaro la paoverissima Repubblica</sup> ~~au Président de la République~~  
au gouvernement et au peuple de <sup>Luxembourg</sup> ~~la France~~  
et à notre Communauté de l'avenir, seule  
garantie efficace et valable de vie et de  
progrès, pour tous les européens, dans la paix  
et dans la liberté.

<sup>Dirigendo</sup>  
Rivolgendo il nostro sguardo sulle più

semplici destini della storia ci è dato scoprire

nuove necessità ~~incertezze~~ nelle quali si

riflette la stessa trasformazione strutturale

della vita associata e che giustifica lo

spazio dei popoli europei al di là di

ogni contropunto europeo di difesa. L'unità

storica procedendo nel suo sviluppo

cuppo è già entrata nella fase delle

grandi comunità continentali. Oggi

fin esistono nel mondo grandi flati cont.

mentali ~~nei cui corpi~~ ~~to~~

o cui necessariamente pulso ~~una bil~~

più energia ed opera e perciò più <sup>felice</sup>

di fatti civili. Chi perdura nella ~~rot~~

impotenza delle piccole dimensioni;

destinat all'inevitabile tramonto. Solo

nel quadro delle grandi comunità

continentali è possibile compiere

3  
quegli spiriti collettivi che condizionano  
il benessere ~~collettivo~~ e un più alto

livello di <sup>attività</sup> ~~intel~~ per tutti i ceti e

per tutti gli individui. Oggi la via del

progresso passa per l'unità. <sup>Quale</sup>

misura dell'unità non è più la lingua

ma il continente. Nell'epoca cont.

mentale che non è già spenta <sup>ottardari</sup>

ad organizzare la vita associata  
nei confini nazionali produce la stessa

impressioni che avrebbe prodotto ~~50~~  
100 anni.

fa l'attesa di ad organizzare la

bita associata nei confini comunali.

quando già ne erano costituite o

andavano costituendosi le grandi

nazioni moderne.

L'autore  
~~Il~~ ~~autore~~ di questi rapporti ritiene

in conclusione che quanti collaborano

all'unificazione dell'Europa debbano

insieme i loro sforzi in questo più

5  
duplo vinone storico del processo  
in atto. Nei prossimi mesi e nei  
prossimi anni incontreremo non  
pochi e non lievi difficoltà. Potremo  
e dovremo affrontarle vittoriosamente  
solo ~~se~~ nella misura in cui sapremo  
distinguerne tra l'accessorio e il principale  
tra il contingente e il necessario. <sup>Potremo</sup>  
sempre un <sup>del</sup>  
momento in cui sembreremo <sup>Potremo</sup> il  
prevalere il ~~contingente~~ in cui sembreremo  
~~contingente~~  
~~contingente~~ il ~~trionfo~~ del necessario

prevalere il contingente, ma la storia  
ci ha insegnato che talvolta i nego-  
ciati più difficili e decisivi sono  
preceduti da straordinari ac-  
cidenti. Noi dobbiamo sempre tener  
presente che l'Europa unita appartiene  
a quelle grandi e legittime speranze  
dell'umanità che, come diceva  
François Guizot, certano crisi più  
e più di una volta si dileguano  
proprio nel momento in cui si crede  
di esser giunti al porto un

ma alla fine si <sup>7</sup>risvegliano quando

Dio giudica che gli uomini ne hanno  
pagati <sup>sufficientemente</sup> abbastanza il prezzo. #



De nuove <sup>ante</sup> ~~per~~ <sup>Costos</sup>

Assemblea Parlamentare Europea

Non esiste più con questo nome (marzo)  
Accettare di parlare ... = di ciò che è stato = elogiare anche

No: ciò che è e ciò che vuol essere avvenire.

Agli scopi delle comunità europee = da con parte loro.

Non semplice trasferimento di competenze = politica comune

Cio significa = sovrana autonomia = decisioni e responsabilità

Minimo 7 anni fa = elettorali diretti = 24 milioni

La nuova struttura = principi XVI'

Le venti commissioni di studio autorizzate dal regolamento = Beck

Il trattato = altro più importante. Accordo unito 5' della

Non referendum certo = Catechesi 1843: non prevedevano

Risultati: 1950-55 = 31% - 69% ; 1955-1960 = 27% - 73%

Analisi = tutti i paesi = Kennedy

Prova europea = evoluzione Lybetta

Asserzione a Bruxelles; Macmillan dopo l'Europa

Aumento importanza mercati comuni = aumento rapporti anche

Per comprendere il significato e lo scopo = natura politica

operazione di Monaco

Perché si vede questa via



CAMERA DEI DEPUTATI

Tra i trattati di questo tipo: Trattato di Francoforte; De profeni e Hagen

Trattato Comunità Poltica Europea e CED  
10 Trattato di Roma = CECA. Ma questa = negoziato vertebale

Tuttavia = mettere a posto sovranazionali

Parere = Assemblea Comune. Di questo = erede

Tuttavia = un continente. Trattato di Roma

Assemblea Comune = FG (18; 10; 4)

Ma solo compito veramente importante: relazione giuridica  
= controllo a posteriori (art. 24 Trattato CECA)

"Assemblea composta di rappresentanti dei popoli"

142 (36; 14; 6)

Potere più vasto. Tuttavia operazione ironica (Parlamento = legislativo)

Potere legislativo vero e proprio = compito dei membri

Tuttavia consultazione necessaria = partecipazione attiva legislativo

(pag. 6-8) Compiti previsti ~~dal art. 3 del Trattato~~ dal Trattato

Procedere di censura = giudizio su merito

Intervento a richiesta scritta o orale o con dibattito o

= potere di controllo

Lavoro delle Commissioni

Gruppi politici (65, 43, 34)

Unione indimita (recesso e breviate) = nuova e senza rinvii



CAMERA DEI DEPUTATI

Una importante Parlamento = sviluppo politico . . .

Oggi = discussioni relazioni politiche

Unione integrata o Unione delle Patrie?

Processo retinenzionamento

Continuazione economica ma per rischi e ambiguità  
freni di sviluppo politico: . . .

Parlamentare importante = affari economici

Unione 138 CEE e 108 CEEA = 19

Il Parlamento ha avuto - ma i campi dei problemi  
Punti importanti? = ~~partecipazione~~ popolare

Concezioni europee - anche divergenti (de Bora!)

Sette univa; autonomia finanziaria; fusione

Retinenzionamento in senso economico = vincoli di natura  
Posteriori vitam vendi ferere causam

Quasi un istantaneo che se si vide . . .

De fatto ha ragione: commercio e lavoro insieme.

Ma non compromettere quanto di è fatto!

brechnevski = non è con più difficile a trattare né più dubbi

a nessuno né più pericolo a minacciare dei fatti capi e sistemi.

Tal sistema feudale e attuale al sistema europeo

Anche oggi come altre la legge del mercato . . .



4

CAMERA DEI DEPUTATI

Oggi è più forte e si è affacciata una corrente europea  
 con cui si sono spinti eletti 100 anni fa: Mazzini, Cavour,  
 Michel Chevalier, Victor Hugo, Richard Cobden, Satorius  
 Horace nel primo dopoguerra e si sono ritrovati B.  
 Croce = nuovo modo umano = guida spirituale liberale.  
 Ma il futuro delle libertà tende verso il sovietico...  
 Europa del federalismo.  
 Uomo del futuro oggi = condurre europea spirituale, non  
 guida delle libertà e autonomia futura.  
 Però noi insistiamo - elogia Palamato in etichette nuove...  
 Alleanza di tutti - di speranza  
 Due sono sberle.

Il Presidente  
del Parlamento Europeo

Assemblea Parlamentare e Parlamento  
Comunità europee: trasferimento? Sovranazionalità  
Meynaud: critiche, Luigi XVI, Bech: atto più importante  
Cotrucci 1843 e previsioni: risultati (statistica)  
Kennedy; osservazioni reflex; Macmillan  
Natura politica operapina di Meynaud: tentativi falliti  
Tentativo nuovo = Ceca: assemblee comuni  
breve. Continuazione? Differenze: composizione e compiti  
(Noi deputati e origine; censura e controllo a posteriori = A. Comune)  
Assemblea parlamentare: No; funzione legislativa: compiti previsti  
Istituzioni - mezzo di censura = potere di controllo  
Commissioni e gruppi politici - Invarianza  
Vero compito non detto: sviluppo politico  
Due concezioni in contrasto. Ridimensionamento  
Lipatti: architetti politici. Opere di sviluppo politico  
Veyne a rapporto universale detto (138; 108): importanza  
Cooperazione europea e università  
Ridimensionamento = euristico 8ª parte di francese  
De Gaulle - lavorare insieme. Noi: si, ma non compromettere  
Machiavelli - Anche oggi come allora la legge del proprio  
Oggi = è già nata e comincia a diffondersi cooperazione europea - 293  
100 anni fa: spiriti eletti  
L'Europa nel 12° dispaccio sulle rovine ed i lutti.  
Benedetto Croce - Inno al federalismo  
L'Europa - ~~la~~ Unione politica oggi = sopravvivenza.  
Pensò: elezioni e assegnare nome  
Alternanza di timori e di speranze  
Un solo scopo

avec tout le prestige, le Reine, et au gouvernement et au peuple  
des Pays bas tout entier -

# PARTITO LIBERALE ITALIANO

Convegno di Studi sui problemi della Scuola

(Milano 8-9 Novembre 1959)

Permettez-moi M. le Président (le Ministre) de vous exprimer  
mes remerciements et celle de mes collaborateurs qui sont ici avec  
moi autour de cette table pour l'accueil si cordial que le  
gouvernement des Pays Bas nous a voulu réserver. ~~Cela~~ de votre  
est le sens des engagements des pays membres de la Com-  
munité auxquels je ~~ten~~ <sup>ten</sup> qualité de Président du Parlement  
européen j'ai eu dans ces derniers mois le honneur et  
le plaisir de faire visite. Last, not least. Le gouvernement  
des Pays Bas a été toujours <sup>en effet</sup> l'artisan principal de mouvement  
entier de l'Europe dans cet après-guerre. Permettez-  
moi de rappeler que c'est justement sur la base ~~de~~ <sup>de</sup> un  
~~document révisé~~ <sup>document révisé</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~Commission~~ <sup>Commission</sup> ~~des~~ <sup>des</sup> ~~Pays Bas~~ <sup>Pays Bas</sup> qui a <sup>la</sup> <sup>copie</sup> <sup>de</sup> <sup>la</sup> <sup>Commission</sup>  
des accords de préférence pour la création du marché  
Commun ~~et~~ <sup>et</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~Commission~~ <sup>Commission</sup> ~~des~~ <sup>des</sup> ~~Pays Bas~~ <sup>Pays Bas</sup>  
~~et~~ <sup>et</sup> ~~même~~ <sup>même</sup> aujourd'hui à l'ent-jeu des 6 pays membres de  
branches communes dans leur effort unitaire. Il n'a pas  
oublié quel était le but final des accords de Maastricht  
et des traités de Rome auxquels <sup>les agents de Maastricht</sup> ~~ils~~ <sup>ont</sup> ~~ont~~ <sup>ont</sup> ~~donné~~ <sup>donné</sup>  
naissance. Le but final a été, et il reste <sup>toujours</sup> ~~est~~ <sup>est</sup> ~~pour~~ <sup>pour</sup>  
les européens convaincus de tous nos pays, l'interprétation  
politique de l'Europe.  
Si je parle d'interprétation, au moment où l'on discute

sur les projets d'union politique fondés sur la simple  
collaboration d'états souverains cela ne veut pas dire  
que cette collaboration ~~soit~~ <sup>doit</sup> être réprouvée. Au contraire  
nous sommes tous bien convaincus du fait qu'aujourd'hui il  
est plus urgent que jamais . . . . .  
soient garantis.

Les traités ne réalisent pas seulement une construction éco-  
nomique. ~~C'est~~ <sup>C'est</sup> une construction économique, bien sûr,  
mais pour un but politique. Si tous les termes  
de ces traités sont ~~appliqués~~ respectés dans les faits,  
c'est à dire si elles sont appliquées <sup>même les normes qui ont un</sup>  
~~caractère exclusivement politique, nous aurons, un~~  
~~pour le moins~~ presque spontané du premier  
moteur actuel du dynamisme économique au dynamisme  
politique. Ce que nous demandons, partant, à fin  
que l'union politique ~~soit~~ <sup>qu'on envisage à présent</sup> que l'on  
mette l'œuvre accomplie, c'est le respect réel  
des engagements que les ~~se~~ pays membres de la  
Communauté ont solennellement acceptés le jour  
de la ratification des traités de Rome par leurs  
parlements respectifs.

Voilà, en peu de mots, la pensée de Parlement  
européen à propos de l'union politique. Nous savons  
que nous pouvons compter sur vous, nous savons que vous  
resterez toujours ~~avec nous~~ <sup>de notre côté</sup> en toute fidélité aux idées  
que nous avons cultivées ensemble jusqu'à présent.  
Voilà pourquoi je répète : cest not but. Et je lève un verre.

## Il Parlamento Europeo

La struttura istituzionale delle Comunità europee appare, a prima vista, assai complicata. Gli schemi classici dell'organizzazione statale, infatti, non sono applicabili nè sono applicabili i principi che, in diritto internazionale, reggono le istituzioni di cooperazione fra gli Stati.

Chi ha immaginato, preparato ed infine sottoscritto i Trattati conosce tuttavia i motivi di tanta innovazione giuridica. Le Comunità europee non furono create per realizzare un semplice "trasferimento di competenze", secondo lo schema ben noto in diritto internazionale per il quale più Stati concordano di affidare ad un'organizzazione internazionale "la gestione" di interessi comuni. Le Comunità europee, viceversa, hanno un compito ben diverso e più grande: esse devono costruire, sviluppare ed applicare "una politica comune" a più Paesi, sostituendo un interesse ed uno spazio "europeo" agli interessi ed agli spazi di singole nazioni.

Le Comunità europee non sono, quindi, un semplice strumento di cooperazione interstatale. Esse sono e rappresentano molto di più: una realtà politica, dotata di autonoma forza dinamica, che deriva dagli Stati i propri poteri e le proprie facoltà ma che rielabora e ricostituisce queste attribuzioni in vista di un interesse più grande e più vasto.

Da questa visione politica della realtà europea deriva la necessità di inserire nella struttura delle Comunità "una assemblea composta di rappresentanti dei popoli degli Stati", *cioè un organismo di carattere squisitamente politico.*

L'Assemblea Comune della C.E.C.A. nacque, in realtà, con compiti e poteri ben limitati. Essa era composta di 78 membri (18 per la Francia, Germania e Italia, 10 per il Belgio e l'Olanda, 4 per il Lussemburgo) designati dai Parlamenti nazionali o eletti a suffragio universale diretto secondo la procedura fissata da ciascuna Alta Parte contraente (art. 21 del Trattato C.E.C.A., successivamente abrogato).

Il Trattato C.E.C.A. attribuisce all'Assemblea un solo compito veramente importante: una volta l'anno, in occasione della discussione della relazione generale che le è sottoposta dall'Alta Autorità, può essere presentata la "mozione di sfiducia" che, se approvata a maggioranza di 2/3 dei voti espressi ed a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, impone le dimissioni dell'Alta Autorità.

Si tratta, in realtà, di un potere tipicamente parlamentare perché è solo dei Parlamenti - almeno nei regimi democratici - di potere imporre le dimissioni dell'organo esecutivo. Ma questo potere, a sua volta, è limitato: secondo l'art. 24 del Trattato C.E.C.A. l'Assemblea può votare la sfiducia (e quindi esercitare il suo potere di controllo nei confronti dell'Esecutivo) soltanto in occasione della discussione della relazione generale di attività. Si tratta, quindi, di un controllo "a posteriori", da esercitare una volta l'anno, giudicando l'insieme dell'attività svolta dall'organo esecutivo che non ha, almeno formalmente, l'obbligo di presentare un programma.

Ma un'assemblea composta da uomini politici, liberi da ogni mandato e controllo dei Governi nazionali, ispirati dalla loro missione, non poteva - evidentemente - rimanere chiusa nei limiti delle norme giuridiche. L'Assemblea Comune della C.E.C.A., usando del diritto di interrogazione (art. 23 CECA) ma, soprattutto, realizzando nella prassi gli usuali diritti parlamentari, ha moltiplicato i propri compiti e ottenuto, per prestigio ed autorità, quanto, nel tempo, la cauta prudenza degli autori del Trattato le avevano negato.

Quando l'Assemblea Comune della C.E.C.A., per volere dei Trattati di Roma, ha lasciato il posto alla più vasta Assemblea Parlamentare Europea, molto cammino era già stato fatto. I nuovi Trattati considerano "l'Assemblea composta di rappresentanti dei popoli" in una diversa prospettiva, con poteri più ampi, riconoscendole in diritto quanto l'esperienza e la consuetudine avevano già affermato nei fatti.

E' opinione largamente diffusa che il Parlamento Europeo derivi la propria origine dall'Assemblea Comune della C.E.C.A., dall'istituzione parlamentare - cioè - prevista dal Trattato di Parigi istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Questa opinione ha, soprattutto, un fondamento storico poiché è vero che l'Assemblea Comune non è scomparsa ma si è soltanto trasformata e rinnovata nella più vasta "assemblea unica" prevista dai Trattati di Roma, nel momento in cui il processo di integrazione dei sei Paesi della "Piccola Europa" si estendeva dal limitato settore siderurgico al più vasto disegno della comunità economica e della comunità atomica.

Ma se è vero che il Parlamento Europeo rappresenta la continuazione storica dell'Assemblea Comune della C.E.C.A., non è meno vero che esso ha caratteristiche e motivi ben diversi e più vasti, sul piano giuridico e - soprattutto - sul piano politico.

In realtà, tutto il sistema istituzionale previsto dal Trattato istitutivo della C.E.C.A. è sensibilmente diverso - malgrado le apparenze - dal sistema immaginato al momento della formazione dei Trattati di Roma. La C.E.C.A., in sostanza, realizza un mercato comune limitato, relativo a un settore ed a materie (il carbone e l'acciaio) i cui termini economici furono sempre ben noti e sottoposti alla sorveglianza (se non al diretto controllo) dei Governi. Nel Trattato C.E.C.A. fu dunque possibile prevedere e regolare tutte le ipotesi e tutte le misure dell'ulteriore sviluppo del mercato siderurgico, con la conseguenza che fu possibile predeterminare la politica generale che sarebbe stato necessario seguire. Il Trattato C.E.C.A., sotto questo punto di vista, rappresenta in realtà un "trattato-quadro" con obiettivi e limiti ben determinati e nell'ambito del quale alle istituzioni non spettava che un compito di esecuzione (Alta Autorità) o di controllo (Assemblea Comune).

Nei Trattati di Roma, viceversa, i compiti assegnati alle due nuove Comunità, alla Comunità Economica e alla Comunità Atomica, sono molto più complessi e più vasti: in pratica, tutta la vita economica dei sei Paesi è oggetto del nuovo processo di integrazione.

L'art. 3 del Trattato istitutivo della C.E.E. attribuisce alla Comunità, infatti, numerosi compiti:

- a) l'eliminazione, fra gli Stati membri, dei diritti doganali e delle restrizioni quantitative dei prodotti, all'entrata ed all'uscita, nonché l'eliminazione di ogni altra misura di effetto equivalente;
- b) la formazione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi;
- c) l'abolizione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali;
- d) l'instaurazione di una politica comune nel campo dell'agricoltura;
- e) l'instaurazione di una politica comune nel campo dei trasporti;
- f) la formazione di un regime che assicuri che la concorrenza non è falsata nel mercato comune;
- g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e provvedere agli squilibri delle loro bilance di pagamenti;
- h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;
- i) la creazione di un Fondo sociale europeo per migliorare le possibilità di impiego dei lavoratori e per contribuire allo sviluppo del loro tenore di vita;
- j) l'istituzione di una Banca europea degli investimenti destinata a facilitare l'espansione economica della Comunità per la creazione di nuove fonti di sviluppo;
- k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, in vista di accrescere gli scambi e proseguire in comune lo sforzo di sviluppo economico e sociale.

Di fronte alla vastità ed alla complessità di tali obiettivi non era certamente possibile redigere un trattato tecnico che regolasse più o meno dettagliatamente le diverse, successive azioni da svolgere. Al contrario era necessario prevedere lunghi periodi di transizione, lenti adattamenti, cauti provvedimenti che non bastava definire ma anche praticare ed eventualmente rivedere nel corso della loro applicazione. Per questa necessità, per il numero veramente imponente di incognite che occorreva risolvere gradualmente, si prevede allora un lungo periodo di transizione e le successive tre "tappe" di realizzazione degli obiettivi prefissati. E per questi stessi motivi si attribui' ai Trattati di Roma quel "senso dinamico", anche in termini economici, che consente un progresso sulla base dei risultati concreti già sicuramente acquisiti.

Il processo di integrazione economica previsto dai Trattati di Roma deve dunque essere seguito e, mano a mano, controllato, diretto, stimolato. Non è più sufficiente, come nel caso della comunità carbosiderurgica, che l'istituzione parlamentare si limiti a controllare "a posteriori" l'attività dell'Alta Autorità, della istituzione - cioè - alla quale è affidato il compito di realizzare gli obiettivi già calcolati e prefissati nel trattato C.E.C.A. Occorrono nuovi poteri, nuovi compiti: occorre, in una parola, che al potere di controllo già proprio dell'Assemblea Comune (art. 20) si aggiunga un potere più vasto che fa parte della funzione parlamentare: il potere di deliberazione. Il Parlamento Europeo ha, oggi, questa nuova funzione, espressamente prevista nei Trattati istitutivi della Comunità Economica e della Comunità Atomica (art. 137 C.E.E. e art. 107 C.E.E.A.).

Il "potere di deliberazione" non è certamente il potere legislativo quale è previsto nei Parlamenti nazionali, di tipo classico. In realtà il Parlamento Europeo, a norma dei Trattati, non ha ancora il potere di decisione legislativa che spetta invece ai Consigli dei Ministri, all'istituzione cioè, composta dai rappresentanti dei Governi nazionali.

Ma pur non disponendo del potere legislativo pieno, quale tutti conosciamo nelle democrazie parlamentari di tipo classico, il Parlamento Europeo ha tuttavia, oggi, una sicura funzione legislativa in quanto partecipa di diritto alla formazione degli atti legislativi (decisioni, direttive, raccomandazioni) che i Consigli dei Ministri deliberano e che vengono successivamente applicati.

Così, per esempio, il Parlamento Europeo deve essere consultato preventivamente su ogni proposta che riguardi:

- la formazione di una regolamentazione diretta ad eliminare le discriminazioni basate sulla nazionalità (art. 7 C.E.E.);
- la modifica delle disposizioni previste dal Trattato per la progressiva riduzione dei diritti di dogana (art. 14/7 C.E.E.);
- il regolamento di applicazione della politica agricola comune (art. 43/2);
- la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento (art. 54/1 e 2 C.E.E.);
- il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti la libertà di stabilimento (art. 56, 2 C.E.E.);
- la formazione di direttive riguardanti il riconoscimento reciproco dei diplomi e dirette al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'accesso alle attività non salariate ed al loro esercizio (art. 57/1 e 2 C.E.E.);
- la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 63 C.E.E.);
- le regole applicabili ai trasporti internazionali (art. 75/1 C.E.E.);
- le direttive e regolamenti relativi alla proibizione ed al controllo degli accordi fra imprese e delle pratiche concertate per falsare il libero gioco del mercato (art. 87/1 C.E.E.)

- la formazione di direttive rivolte al ravvicinamento delle legislazioni nazionali quando la loro applicazione comportasse, in uno o più Stati membri, una modifica delle disposizioni legislative (art. 100 C.E.E.);
- la cessazione delle contribuzioni del Fondo sociale europeo in favore del riadattamento e per determinare i nuovi compiti che possono essere affidati a detto Fondo (art. 126 C.E.E.);
- le disposizioni regolamentari necessarie per il funzionamento del Fondo sociale europeo (art. 127 C.E.E.);
- l'approvazione delle disposizioni necessarie per la sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con entrate proprie (art. 201 C.E.E.);
- la fissazione dello Statuto dei funzionari e agenti della Comunità (art. 212 C.E.E. e art. 186 Euratom);
- gli accordi conclusi fra la Comunità e gli Stati o organizzazioni internazionali (art. 228 C.E.E.);
- le azioni della Comunità non previste dal Trattato e necessarie alla realizzazione di uno degli obiettivi della Comunità (art. 235 C.E.E. e art. 203 Euratom);
- i progetti di revisione del Trattato (art. 236 C.E.E. e art. 204 Euratom);
- gli accordi di associazione fra la Comunità e gli Stati terzi, le unioni di Stati e le organizzazioni internazionali (art. 238 C.E.E. e art. 206 Euratom);
- le norme di base relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (art. 30 Euratom);
- le modifiche alle disposizioni relative all'approvvigionamento e alla politica comune di approvvigionamento di minerali, materie gregge e materie fissili (art. 76 Euratom);
- le misure di adattamento del regime dei controlli di sicurezza per l'utilizzazione dei minerali materiali e materie fissili (art. 85 Euratom);
- le misure di adattamento delle regole relative al regime di proprietà delle materie fissili speciali (art. 90 Euratom);

- le direttive concernenti la libertà di accesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare (art. 96 Euratom);
- le direttive relative alle misure necessarie al fine di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura dei rischi atomici (art. 98 Euratom);
- le disposizioni che permettono la sostituzione dei contributi degli Stati con una imposta di prelievo (art. 173 Euratom).

In tutti i casi sopradetti il Parlamento Europeo deve essere consultato prima che una qualsiasi decisione sia concretamente applicata. E non si tratta, come è ormai unanimemente riconosciuto, di una consultazione formale perchè se è vero, da una parte, che i ~~pareri~~<sup>pareri</sup> del Parlamento non sono giuridicamente vincolanti (non obbligano, cioè, i Consigli dei Ministri a conformare ad essi le proprie decisioni) è altresì vero, d'altra parte, che la consultazione dell'organo parlamentare è obbligatoria ed è giuridicamente necessaria per la validità degli atti comunitari.

In altri termini, si può affermare che in realtà il Parlamento Europeo partecipa effettivamente alla formazione della volontà legislativa che sta alla base delle decisioni delle Comunità. Esso non è certamente il solo organo legislativo e si deve anzi riconoscere che, giuridicamente e nella realtà, il potere di decisione spetta soprattutto ai Consigli dei Ministri; tuttavia il Parlamento Europeo, per la funzione di controllo formale e politica che è chiamato a svolgere su tutte le più importanti proposte degli Esecutivi, contribuisce a formare la successiva volontà decidente dei Consigli dei Ministri.

Il potere di deliberazione non è il solo che spetta al Parlamento Europeo. Esso ha, evidentemente, conservato il potere di controllo che già era riconosciuto all'Assemblea Comune della C.E.C.A. e lo ha, anzi rafforzato.

La mozione di censura nei confronti delle Commissioni Esecutive può oggi essere votata in qualsiasi momento e su qualsiasi atto, anche su un singolo atto degli organi esecutivi (artt. 144 C.E.E. e 114 Euratom). Il controllo, quindi, non è più "a posteriori" né limitato all'esame complessivo di tutta la gestione; esso riguarda, ora, non soltanto le realizzazioni compiute ma il programma da svolgere.

Attraverso le interrogazioni con risposta orale e scritta (art. C.E.C.A., art. 140 C.E.E. e art. 110 Euratom) è assicurata la funzione di stimolo nei confronti degli Esecutivi. Tale funzione sarà ancora accresciuta con l'inserimento nel Regolamento interno del Parlamento del diritto alle interrogazioni seguite da dibattito.

Le Commissioni parlamentari, le cui riunioni aumentano sempre più di numero, svolgono il loro lavoro alla presenza degli Esecutivi, di volta in volta invitati. Esse elaborano, su rinvio del Parlamento, documenti e progetti che il Parlamento riesamina in seduta plenaria, secondo la procedura che è, ad esempio, prevista nei Parlamenti nazionali per le Commissioni in sede referente.

Le sedute del Parlamento ~~non~~ sono, come in tutti i parlamenti democratici, pubbliche ed anzi, sono spesso invitati ad assistervi gruppi di studenti dei diversi Paesi membri della Comunità. Le riunioni di Commissione, viceversa, non sono pubbliche ma è ormai d'uso che al termine di ciascuna di esse un comunicato stampa e, spesso, una conferenza stampa, illustrino il lavoro compiuto.

Un aspetto assai interessante del Parlamento Europeo è la sua composizione politica. Non esistono le Delegazioni Nazionali se non per compiti puramente amministrativi ed anche questo fatto attesta, semmai fosse necessario, che i parlamentari europei sono e sentono di essere del tutto indipendenti da mandati nazionali.

Esistono, viceversa, i gruppi politici, i raggruppamenti - cioè - dei quali ciascun parlamentare fa parte in virtù delle proprie ideologie. Attualmente esistono 3 gruppi parlamentari: il democratico-cristiano che conta 65 membri; il socialista che conta 34 membri e quello dei liberali ed apparentati che ne conta 43.

Il Parlamento, sulla base dei Trattati di Roma, (art. 138 C.E.E. e art. 108 Euratom) è composto da 142 parlamentari (36 rispettivamente per Germania, Francia ed Italia; 14 per il Belgio e per i Paesi Bassi e 6 per il Lussemburgo).

I parlamentari siedono, in emiciclo, divisi per settore politico, secondo l'uso di ogni parlamento. Essi ~~godono~~<sup>godono</sup> delle immunità tradizionali ma non hanno stipendio; è loro concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità forfettaria di circa 10.000 lire per ogni giorno effettivo di presenza alle riunioni delle Commissioni o alle sessioni del Parlamento. Lo stesso trattamento economico spetta al Presidente del Parlamento ed ai membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Presidente del Parlamento Europeo e i membri dell'Ufficio di Presidenza nonché gli Uffici di Presidenza delle Commissioni parlamentari sono eletti annualmente, nella solenne seduta costitutiva che ha luogo nel mese di marzo.

L'attività e le funzioni del Parlamento Europeo, per quel senso dinamico che è proprio di ogni istituzione politica, non si sono limitate all'applicazione rigida delle norme dei Trattati.

Il Parlamento Europeo, cosciente della propria funzione politica, ha dedicato molta parte ( e forse anche la maggior parte) della sua attività ai problemi più squisitamente politici dell'integrazione europea .

I Trattati assegnano al Parlamento Europeo un solo potere di iniziativa diretta: quello previsto dall'art. 138 del Trattato C.E.E. e dall'art. 108 Euratom e cioè "la elaborazione di progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto dei suoi membri secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri."

Il Parlamento ha pienamente assolto, in questo campo, il mandato conferitogli dal Trattato. Esso ha infatti elaborato, due anni or sono, un progetto di convenzione che è all'esame dei Governi e che permetterà - speriamo in un prossimo futuro - l'elezione a suffragio universale diretto del Parlamento stesso.

Al di là delle previsioni del Trattato, il Parlamento ha anche avanzato proposte relative allo sviluppo politico della Comunità ed alla razionalizzazione delle sue Istituzioni come, ad esempio, la proposta relativa alla fusione dei tre Esecutivi e la proposta relativa alla creazione di una Università europea.

hanno

I compiti "politici" del Parlamento Europeo, che esso ha costantemente affermato e assolto sono stati, infine, riconosciuti dagli stessi Governi. Il 18 luglio 1961, riuniti a Bad Godesberg, i Capi di Stato o di Governo dei sei Paesi invitarono ~~forse~~ il Parlamento ad estendere le proprie competenze ai problemi della cooperazione politica, della cooperazione culturale e della cooperazione nel settore della difesa.

compiuto anche

Il Parlamento Europeo, che nella nuova denominazione ha tenuto a sottolineare la sua particolare funzione politica, è dunque un organismo in pieno sviluppo. La strada da percorrere è certamente ancora lunga; dall'Assemblea Comune della C.E.C.A. all'Assemblea Parlamentare Europea e, oggi, al Parlamento Europeo, molto cammino è stato tuttavia compiuto. I risultati conseguiti attraverso un lavoro paziente e tenace sul piano della prassi consuetudinaria rappresentano la garanzia del futuro sviluppo.

PARLAMENTO EUROPEO

1) In generale

"L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della Relazione generale annuale, che le è sottoposta dalla Commissione".

(art. 143, Trattato C.E.E.)  
(art. 113, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea procede, in seduta pubblica, alla discussione della Relazione generale che le è sottoposta dall'Alta Autorità".

(art. 24, comma 1, Trattato C.E.C.A.)

"Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime".

"Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta".

(art. 149, Trattato C.E.E.)  
(art. 119, Trattato C.E.E.A.)

"Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunità, la Commissione:

.....

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato".

(art. 155, Trattato C.E.E.)  
(art. 124, Trattato C.E.E.A.)

"Terminato il periodo transitorio previsto dalla Convenzione per le Disposizioni transitorie, se impreviste difficoltà nelle modalità di applicazione del presente Trattato, rivelate dall'esperienza, o un cambiamento profondo delle condizioni economiche o tecniche che interessi direttamente il mercato comune del carbone e dell'acciaio rendono necessario un adattamento delle regole relative all'esercizio da parte dell'Alta Autorità dei poteri che le sono conferiti, appropriate modifiche possono esservi apportate, purché non pregiudichino le disposizioni degli art. 2, 3, 4 e il rapporto dei poteri rispettivamente attribuiti all'Alta Autorità e agli altri organi della Comunità.

"Queste modifiche sono proposte di comune accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberando a maggioranza di cinque sestî dei propri membri e sottoposto al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a tale esame, la Corte constata la conformità delle proposte con disposizioni del paragrafo precedente, le proposte stesse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi ed a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea"

(art. 95, comma 3 e 4, Trattato C.E.C.A.)

L'Assemblea è consultata dal Consiglio per:

- attuare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri richiesti a tal uopo, ove un'azione della Comunità appaia necessaria;

(art. 235, Trattato C.E.E.)  
(art. 203, Trattato C.E.E.A.)

- la revisione dei Trattati.

(art. 236, Trattato C.E.E.)  
(art. 204, Trattato C.E.E.A.)

## 2) Nei confronti della Comunità Economica Europea

"La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunità.

"L'Assemblea può invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale".

(art. 122)

"Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni".

(art. 202, comma 4)

"Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.

"Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.

"L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.

"Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio così modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata".

(art. 203, comma 3 e 4)

"Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità.

"Il Consiglio dà atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea".

(art. 206, comma 3 e 4)

L'Assemblea è consultata dal Consiglio per

- prendere delle disposizioni allo scopo di interdire discriminazioni in base alla nazionalità;

(art. 7)

- modificare le risoluzioni del presente articolo:

"per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni è costituito dal dazio applicato al 1° gennaio 1957";

(art. 14, comma 1 e 7)

- elaborare la politica agricola comune;

(art. 43, comma 1, 2 e 3)

- realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, portare a compimento una tappa dell'attuazione della libertà di stabilimento in una determinata attività;

(art. 54, comma 2)

- coordinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri;

(art. 56, comma 1 e 2)

- il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e l'accesso alle attività non salariate e l'esercizio di esse;

(art. 57, comma 1 e 2)

← stabilire un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunità relative alla libera prestazione dei servizi e attuare il programma ovvero realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio;

(art. 63, comma 1 e 2)

- stabilire

a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro e a destinazione di questo, o in transito di uno o più Stati membri;

b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro;

c) ogni altra disposizione;

(art. 75, comma 1)

- stabilire tutti i regolamenti o le direttive al fine di impedire tutti gli accordi, associazioni o pratiche concordate che possano restringere o impedire il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune;  
(artt 85, 86 e 87)
- stabilire direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune, allorchè queste direttive importassero, in uno o più Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative;  
(art. 100)
- allo scadere del periodo transitorio, l'impiego del Fondo sociale e i nuovi compiti che possono essergli affidati;  
(art. 126)
- fissare le disposizioni regolamentari relative al Fondo sociale europeo;  
(art. 127)
- stabilire delle disposizioni per sostituire il contributo finanziario degli Stati membri previsto all'art. 200 con risorse proprie;  
(art. 201)
- concludere con uno Stato terzo, un'unione di Stati o un'organizzazione internazionale accordi che istituiscano un'associazione.  
(art. 238, comma 1 e 2)

3) Nei confronti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

"Le spese amministrative della Comunità sono costituite dalle spese... e da quelle del segretariato dell'Assemblea...

"Ciascun organo della Comunità redige un bilancio preventivo delle proprie spese amministrative, raccolte in articoli e capitoli.

"Tuttavia, il numero dei funzionari, le tabelle delle retribuzioni delle indennità e delle pensioni, per quanto non sia stato stabilito da un'altra disposizione del Trattato o di un regolamento di esecuzione, come pure le spese straordinarie, sono preventivamente determinati da una Commissione formata dal Presidente della Corte, dal Presidente dell'Alte Autorità, dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente del Consiglio. Questa Commissione è presieduta dal Presidente della Corte.

"I bilanci preventivi sono riuniti in un bilancio preventivo generale comprendente una sezione speciale per le spese di ciascun organo; tale bilancio preventivo generale viene approvato dalla Commissione dei Presidenti prevista dal comma precedente.

"L'approvazione del bilancio preventivo generale vale come autorizzazione ed obbligo per l'Alta Autorità di percepire l'ammontare delle entrate corrispondenti, conformemente alle disposizioni dell'art. 49. L'Alta Autorità pone i fondi previsti per il funzionamento di ciascun organo a disposizione del Presidente competente che può procedere o fare procedere all'impegno o alla liquidazione delle spese.

"Il bilancio preventivo generale è incluso nella relazione annua presentata dall'Alta Autorità all'Assemblea a norma dell'art. 17".

(art. 78, comma 2, 3 e 4).

#### 4. Nei confronti della Comunità Europea dell'Energia Atomica

"Quando, in virtù delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio può emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime.

"Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione può modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta".

(art. 119)

"Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunità, la Commissione:

.....

- dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato".

(art. 124)

"Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di Giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni".

(art. 175, comma 4)

"Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all'Assemblea.

"I progetti di bilancio devono essere sottoposti all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione".

"L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio. Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione, ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti.

"Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio così modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtù del presente Trattato, richiedono l'unanimità del Consiglio".

(art. 177, comma 3 e 4)

"Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunità".

(art. 180, comma 3)

L'Assemblea è consultata dal Consiglio per

- l'elaborazione delle norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

(art. 30 e 31)

- la modificazione delle disposizioni relative all'approvvigionamento di minerali, materie grezze e materie fissili specializzate;

(art. 76)

- l'adattamento delle modalità relative al controllo della sicurezza;

(art. 85)

- l'adattamento delle disposizioni relative al regime di proprietà della Comunità.

(art. 90).

#### COMPOSIZIONE

1. L'Assemblea è formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.

2. Il numero dei delegati è fissato come segue:

Belgio .....	14	Italia .....	36
Germania .....	36	Lussemburgo.....	6
Francia.....	36	Paesi Bassi .....	14

3. L'Assemblea elabora progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri".

(art. 138, Trattato C.E.E.)

(art. 108, Trattato C.E.E.A.)

PROCEDURA

"L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedì di ottobre.

"L'Assemblea può riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.

(art. 139, Trattato C.E.E.)  
(art. 109, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di pieno diritto il secondo martedì di maggio. La sessione non può prolungarsi oltre la fine dell'esercizio finanziario in corso (30 giugno).

"L'Assemblea può altresì riunirsi in sessione straordinaria su richiesta della maggioranza dei suoi membri o dell'Alta Autorità".

(art. 22, Trattato C.E.C.A.)

"L'Assemblea designa tra i suoi membri il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

"A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a norma di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.

"La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.

"Il Consiglio è udito dall'Assemblea, secondo le modalità che esso stesso definisce nel suo regolamento interno".

(art. 140, Trattato C.E.E.)  
(art. 110, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea designa fra i suoi membri il Presidente ed il suo Ufficio di Presidenza. I membri dell'Alta Autorità possono assistere a tutte le sedute. Il Presidente o i membri dell'Alta Autorità da essa designati sono ascoltati su loro richiesta.

"L'Alta Autorità risponde oralmente o per iscritto alle domande che le sono rivolte dall'Assemblea o dai suoi membri.

"I membri del Consiglio possono assistere a tutte le sedute e sono ascoltati su loro richiesta".

(art. 23, Trattato C.E.C.A.)

"Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.

"Il regolamento interno fissa il numero legale".

(art. 141, Trattato C.E.E.)  
(art. 111, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.

"Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento".

(art. 142, Trattato C.E.E.)  
(art. 25, Trattato C.E.C.A.)  
art. 112, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura è approvata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 158".

(art. 144, Trattato C.E.E.)  
(art. 114, Trattato C.E.E.A.)

"L'Assemblea, investita di una mozione di censura sulla relazione, può pronunciarsi su tale mozione non prima di tre giorni, dopo il deposito della mozione stessa, e mediante scrutinio pubblico.

"Se la mozione di censura adottata con la maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri dell'Alta Autorità devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continueranno a trattare gli affari correnti fino alla loro sostituzione in conformità dell'art. 10".

( art. 24, comma 2 e 3, Trattato C.E.C.A.)

-----